



# AUDIZIONI PARLAMENTARI SUL DDL FATTURAZIONE

Roma, Martedì 12 Settembre 2017



# Agenda

- **Chi siamo**
- **La nostra posizione in tema**

## AIGET - chi siamo

### Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader

- Quasi 60 associati, da grandi multinazionali a piccoli operatori indipendenti, principalmente nel settore dell'ingrosso e della vendita di energia elettrica e gas
  - [www.aiget.it](http://www.aiget.it) (con accesso al position paper)
  - twitter: AigetEnergia
- Promuove la competitività dei mercati energetici con analisi, studi, rappresentanza, iniziative istituzionali e informative



# AIGET - Trader e venditori di energia



# Agenda

- **Chi siamo**
- **La nostra posizione in tema**

## Quale approccio adottare per i maxiconguagli? Il Parlamento ha già espresso un preciso orientamento...

### La fatturazione a conguaglio merita un'attenzione non superficiale ...

- Esperienze negative, per quanto isolate, possono avere un impatto fortemente negativo sui consumatori finali e sulla loro percezione del funzionamento del mercato dell'energia nel suo complesso
- La responsabilità dei maxiconguagli può essere ricondotta solo in via residuale all'ultimo segmento della filiera (il venditore), ma coinvolge in modo importante attori diversi (distributori, consumatori finali, imprese di trasporto)

### ... guidata dal principio di «equa attribuzione delle responsabilità»


- Nel dibattito istituzionale finora intercorso, da parte del Parlamento e del MiSE si è scelto un approccio allargato al problema, volto all'analisi delle cause scatenanti e all'individuazione di un insieme di soluzioni considerando diversi orizzonti temporali
- In particolare è stato chiarito come l'approccio all'intera problematica non possa che avvenire nel **quadro di un'equa attribuzione di responsabilità tra distributore e venditore**
- Una soluzione efficace, e non palliativa, del problema deve individuarne e rimuoverne le cause



... che lo schema di Ddl in discussione dovrebbe affrontare con un' «equa attribuzione» delle responsabilità... (1/3)

## Flussi informativi funzionali alla fatturazione

- Il venditore, che in bolletta fattura i consumi al cliente finale, è semplicemente l'ultimo anello di una catena informativa complessa, con responsabilità differenziate, disciplinate da importanti strumenti regolatori



Il **TRASPORTATORE** (Terna, SRG), comunica direttamente al venditore le misure dei grandi clienti allacciati alla sua rete.

Inoltre, a seguito di possibili rettifiche dei dati rilevati sulle reti di trasporto, **può conguagliare, fino ai 5 anni** successivi, partite precedentemente imputate ai venditori

Il **DISTRIBUTORE** comunica al venditore:

### Energia Elettrica

- Misure per punti trattati orari → entro il 5 gg lavorativo del mese successivo
- Misure per punti trattati per fasce → entro il gg 20 del mese successivo

### Gas

Entro 6 gg lavorativo del mese successivo:

- Misure reali raccolte in esito ai tentativi obbligatori di raccolta (*ndr. obbligo ha frequenza mensile solo per clienti alto-consumanti o dotati di smart meter*)
- La sua miglior stima del consumo del cliente nel caso non abbia registrato il consumo effettivo

Inoltre, il distributore è tenuto a validare eventuali autoletture del cliente comunicategli dal venditore

**Sono in ogni caso possibili conguagli sino a 5 anni**

Il **VENDITORE** fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato, sulla base di un ordine di priorità stabilito dal Regolatore:

- dati misurati e comunicati dal distributore o, in loro assenza,
- autolettura inviata dal cliente,
- dati stimati.

**Eventuali conguagli legati alla successiva ricezione di dati sul consumo effettivo possono avere luogo fino a 5 anni**

Il **CLIENTE** comunica la propria autolettura nella finestra temporale fornita dal venditore e indicata in bolletta.

La presa/non presa in carico del dato viene comunicata dal venditore immediatamente o al max. entro 4 gg lavorativi.

La mancata presa in carico avviene qualora il dato risulti palesemente errato

... che lo schema di Ddl in discussione dovrebbe affrontare con un' «equa attribuzione» delle responsabilità... (2/3)

## Principali cause dei maxiconguagli

**Le responsabilità dei maxiconguagli sono distribuite lungo la filiera:**

- **Lato venditore:** gli errori possono essere causati da un mancato recepimento dell'autolettura, con conseguente fatturazione a stima, da un blocco ai sistemi di fatturazione o da difficoltà in fase di cambio dell'offerta commerciale
- **Lato distributore:** le difficoltà insorgono in caso di insufficiente accuratezza/tempestività della comunicazione al venditore del dato di consumo, legata ad esempio da inefficienze sistematiche nella gestione del processo di lettura porta a porta (che comportano la mancata rilevazione della misura effettiva e la necessità di effettuare una stima), da errore nel calcolo della misura o di ritardo nella fornitura del dato effettivo al venditore (che ancora una volta è costretto a procedere ad una stima...)
- **Lato consumatore:** le problematiche sono prevalente legate a situazioni di impossibilità di accesso del distributore al contatore. Il fenomeno è particolarmente diffuso lato gas, ove manca ancora una diffusione capillare dei contatori elettronici teleletti



... che lo schema di Ddl in discussione dovrebbe affrontare con un' «equa attribuzione» delle responsabilità... (3/3)

### Lo schema di Ddl dovrà incidere sulle cause del problema

Lo schema di Ddl attualmente in discussione non sembrerebbe però per ora intervenire sulle cause del problema, ma soprattutto sull'ultimo anello della catena:

- prevedendo per il solo venditore la riduzione del termine di prescrizione per effettuare i conguagli al cliente (oggi disciplinato dal Codice Civile, art. 2948) da 5 a 2 anni, ma lasciando le tempistiche invariate per tutti gli altri soggetti a monte della filiera
- sollevando il cliente dall'obbligo di pagare fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi per i quali abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura. Anche in questi casi non si distinguerebbe però il ruolo del venditore da quello del distributore: di fatto, la responsabilità del venditore è limitata ai casi di:
  - ✓ suo mancato recepimento della autolettura o suo mancato o ritardato inoltro al distributore dei dati inviati dal cliente per validazione,
  - ✓ suo mancato utilizzo dei dati di misura effettivi comunicati dal distributore e raccolti con telelettura.Ricade invece nella responsabilità del distributore la mancata messa a disposizione di dati di misura di clienti dotati di misuratori teleletti
- Prevedendo una **restituzione «retroattiva», di incerta legittimità**, degli importi relativi a fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2016.

→ **l'onere delle misure da adottarsi rischierebbe di restare integralmente in capo al venditore, indipendentemente dalle effettive cause del disservizio**



## Un approccio equo non potrà prescindere dall'importante insieme di norme, anche recenti, adottate sul tema...

### Delibera AEEGSI 117/2015/r/gas

- Obblighi più stringenti in capo ai distributori gas in materia di frequenze di lettura dei contatori, messa a disposizione delle misure e delle eventuali rettifiche;
- Incentivi ai venditori per una miglior gestione delle autoletture.

### Delibera AEEGSI 17/2016/r/com

- Disposizioni sul contenuto minimo delle risposte motivate ai reclami dei clienti, in tema di fatturazione di importi anomali per l'energia elettrica e il gas.

### Testo Integrato Fatturazione (AEEGSI)

- Nuovi obblighi per i venditori per la gestione delle autoletture;
- Introduzione di un indicatore di qualità per i distributori sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi;
- Nuovi indennizzi a favore dei clienti finali;
- Introduzione dell'obbligo di rateizzare fatture anomale o emesse in ritardo.

### Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124 del 2017)

- Mandato all'Autorità di imporre un obbligo di rateizzazione nei casi «di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali», ad esclusione dei conguagli imputabili al cliente finale;
- Mandato all'Autorità di definire adeguate misure di responsabilizzazione dei distributori;
- Individuazione di modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura.

... applicando a cause diverse, soluzioni diverse

## Proposta AIGET

- **Lato venditore:** in caso di errore causato dal venditore per mancato recepimento dell'autolettura, con conseguente fatturazione in stima → Rateizzazione del pagamento di fatture a conguaglio di importi anomali (già oggi spesso comunque praticate dalle società di vendita su base volontaria)
- **Lato distributore:** in caso di insufficiente accuratezza/tempestività della comunicazione del dato di consumo dal distributore al venditore, dovrebbe essere prevista
  - l'introduzione di ulteriori incentivi/sanzioni che stimolino le imprese distributrici a fornire tempestivamente e accuratamente dati di misura effettivi
  - l'applicazione al venditore di modalità di rateizzazione analoghe a quelle praticate dal venditore al consumatore finale e incasso delle somme loro spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso da parte del venditore.
- **Lato consumatore:** in caso di impossibilità di accesso del distributore a un dato di misura affidabile. Una parte importante del fenomeno sarà risolta, soprattutto nel mercato gas, promuovendo una copertura significativa di contatori tele-letti o quanto meno una percentuale significativa di contatori accessibili

**Nel breve** periodo, un'importante prevenzione del fenomeno dei maxiconguagli potrebbe avvenire tramite la **promozione dell'autolettura**, anche attraverso la diversificazione dei canali di contatto tra consumatore e venditore.



## In conclusione

### Siamo favorevoli a un approccio equo e complessivo per risolvere il problema

- L'approccio adottato dall'attuale DdL Fatturazione dovrebbe essere integrato con il principio di equa attribuzione delle responsabilità tra distributore e venditore già a suo tempo espresso dal Parlamento
- Riteniamo opportuno un approccio complessivo, che proponga soluzioni appropriate coerenti con le diverse responsabilità presenti e con il quadro normativo e regolamentare in essere
- **quale che sia l'approccio adottato, ogni segmento della filiera dovrà farsi carico dei costi riconducibili alle proprie specifiche responsabilità**

In quest'ottica riteniamo indispensabile che:

- **La riduzione del termine di prescrizione da 5 a 2 anni sia applicata lungo tutta la filiera energetica, e quindi anche «a monte» del venditore**
- Dovrebbero essere previste specifiche misure che neutralizzino il venditore dall'impatto economico e finanziario delle misure proposte (riduzione dei termini di prescrizione, sospensioni dei pagamenti, retroattività), **laddove non riconducibili a propria responsabilità**

